

A TUTTI I DIFENSORI D'UFFICIO

Perugia, 3 aprile 2021

Gentili Colleghe e Colleghi,

rilevato il persistere dell'attuale emergenza sanitaria e la necessità di contemperare le esigenze processuali ed il diritto alla salute dei difensori, anche alla luce delle ultime modifiche introdotte al piano vaccinale;

richiamato il provvedimento n. 5 del 2 marzo 2021 del Presidente del Tribunale di Perugia, già pubblicato nel sito istituzionale dell'Ordine;

richiamata la comunicazione esplicativa del 3 marzo 2021 inviata ai difensori di ufficio, si comunica che, di concerto con il Presidente del Tribunale di Perugia, le misure già adottate con il provvedimento sopra richiamato **resteranno efficaci fino al giorno 8 maggio 2021.**

Pertanto, per comodità, si riporta quanto già indicato nella comunicazione esplicativa dello scorso 3 marzo:

- 1) *“le udienze dibattimentali di mero rinvio derivante da una diversa programmazione del procedimento ... saranno celebrate, di regola, mediante collegamento da remoto con un unico difensore d'ufficio secondo la turnazione predisposta dal Consiglio dell'Ordine”;*
- 2) ove sia necessaria la presenza in udienza di un difensore d'ufficio e quest'ultimo non possa essere rintracciato o risulti impegnato in altre attività il difensore d'ufficio collegato da remoto, il giudice potrà incaricare della difesa d'ufficio altro difensore immediatamente reperibile, anche eventualmente presente in aula per altri processi;
- 3) qualora non sia immediatamente reperibile alcun difensore e si renda indispensabile la presenza di un difensore ex art.97, IV comma, c.p.p., per lo svolgimento di attività processuale che non può normativamente essere svolta mediante collegamento da remoto, la Cancelleria, compresa quella del Giudice di Pace, provvederà a contattare:
 - a. Il difensore d'ufficio di turno per l'AULA “B” quando quest'ultima non viene utilizzata per l'attività di udienza
 - b. il difensore d'ufficio di turno per l'udienza di convalida dei provvedimenti di allontanamento di cittadini U.E.;
 - c. il difensore d'ufficio individuato quale sostituto urgente (supplente).

È, comunque, facoltà del difensore di ufficio ex art.97, IV comma, c.p.p., di optare eventualmente per la presenza in aula per quelle attività, come le udienze di rinvio, per le quali è stato previsto il collegamento da remoto.

Ordine degli Avvocati di Perugia

In ultimo, si rappresenta l'assoluta necessità che i difensori di ufficio ex art.97, primo comma, c.p.p. svolgano sempre puntualmente l'attività di udienza riguardo ai procedimenti di cui sono titolari, ricorrendo anche a sostituti processuali ex art.102 c.p.p., in modo tale da rendere meno gravoso il ruolo del difensore nominato ex art. 97, IV comma, c.p.p.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Maccarone

Il Vicepresidente
Avv. Massimo Brazzi

Il Coordinatore Comm. difese d'ufficio
Avv. Francesco Crisi